



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RODARI-G.NOSENCO"  
Via S. Paolo 107- cap. 95030 - Gravina di Catania (ct)  
Email [ctic8a4007@istruzione.it](mailto:ctic8a4007@istruzione.it) - [pecctic8a4007@pec.istruzione.it](mailto:pecctic8a4007@pec.istruzione.it)  
Tel. E fax 0957258150 Cod.scuola CTIC8A4007 – Cod. fisc. 93190610878-Distretto 18°

Prot. N. 5388/ B18

Gravina di Catania 7-9-2017

All' albo d' Istituto  
Al personale docente  
SEDI

**Oggetto: adozione dei criteri per la motivata deroga del consiglio di classe alla frequenza necessaria per la validità dell' anno scolastico, di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.**

Tale disposizione prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

L'articolo 14, comma 7, del suddetto Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Su proposta del Collegio dei docenti il consiglio d' Istituto, tenuto conto delle indicazioni della circolare MIUR n. 20 del 4.03.2011, ha deliberato i seguenti **criteri** atti a valorizzare esclusivamente singole situazioni che possono essere apprezzate come eccezionali:

1. terapie e/o cure programmate;
2. donazioni di sangue;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
5. in caso di malattie continuative e certificate che comportino l'assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia richiedere o accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera;
6. in caso di motivi di famiglia considerare esclusivamente quelli fondati su certificazione formale da parte di strutture o enti pubblici che attestino specificamente lutti in ambito familiare, temporanei allontanamenti disposti dall'autorità giudiziaria o resi necessari da eccezionali esigenze familiari. Si considerano escluse le situazioni in cui sia possibile per i genitori chiedere e ottenere l'istruzione obbligatoria presso altre strutture pubbliche o private;
7. per altre ipotesi si dovrà sempre certificare formalmente con idonea documentazione l'eccezionalità dell'impedimento e dimostrare l'assoluta impossibilità di frequenza anche alternativa presso altre strutture scolastiche pubbliche o private;
8. in caso di tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori ( es. alunni stranieri o non, inseriti tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria o da una pubblica autorità, si potrà attuare la deroga laddove il Consiglio di classe apprezzi specificamente, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero;
9. in caso di alunni in condizione accertata di disagio psicologico e/o sociale.
10. in caso di assenze dovute a cause di forza maggiore documentati e qualora l' alunno abbia comunque raggiunto gli obiettivi della classe.
11. per ulteriori eccezionali ipotesi non ricomprese nei punti precedenti, e comunque in coerenza con l'impostazione seguita per gli stessi, si potrà attuare la deroga laddove il Consiglio di classe apprezzi specificamente, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero.

Il dirigente scolastico  
(Dott.ssa Anna Maria Sampognaro)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa